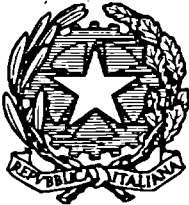


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 aprile 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 30.

Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 3

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 57

Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta Pag. 14

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano». Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 59

Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie Pag. 17

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 60

Modifica dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20 e successive modificazioni Pag. 18

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 61

Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie dismesse. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 62.

Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita. Pag. 19

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35.

Partecipazione finanziaria regionale a fondi di solidarietà costituiti per interventi contro Erwinia amylovora Pag. 20

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 36.

Sperimentazione di un sistema premiante delle aziende sanitarie regionali Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 37.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38.**Norme per la valorizzazione del servizio civile. Pag. 22****LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39.****Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari. Pag. 24****LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40.****Promozione delle città dei bambini e delle bambine. Pag. 25****REGIONE TOSCANA****LEGGE REGIONALE 19 novembre 1999, n. 60.****Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) Pag. 27****LEGGE REGIONALE 19 novembre 1999, n. 61.****Proroga dei contratti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 502 come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419» Pag. 30****LEGGE REGIONALE 24 novembre 1999, n. 62.****Contributo straordinario al comune di Campi Bisenzio per la realizzazione del collegamento da via Allende al casello autostradale A1 di Calenzano dell'asse stradale Prato-Mezzana-Castello-Perfetti Ricasoli Pag. 31**

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 30.

Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 31 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia tutela la fauna, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, secondo metodi di razionale programmazione a fini faunistici del territorio e disciplina le diverse forme di gestione a seconda delle finalità prevalenti, ivi compreso il prelievo venatorio, mediante criteri di protezione, incremento, conoscenza e utilizzo razionale della fauna, quale risorsa naturale rinnovabile, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 4 e 6 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.

2. Con successiva legge la Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà all'individuazione delle forme di tutela, valorizzazione ed incremento della biodiversità della regione, con particolare riferimento alla fauna selvatica non cacciabile, identificando finalità, criteri di gestione, funzioni dei diversi soggetti istituzionali, nonché le formazioni sociali da coinvolgere nella gestione.

Art. 2.

Zona faunistica delle Alpi

1. Ai fini della presente legge e della legislazione nazionale vigente in materia faunistico-venatoria, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, nella quale la gestione programmata della caccia si attua secondo quanto disposto dal capo II, sezioni II, III e IV.

Art. 3.

Territorio a protezione e gestione della fauna

1. La Regione destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale, non inferiore al 10 per cento, alla protezione della fauna e assicura che la percentuale sottratta all'attività venatoria non sia superiore al 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. In detta percentuale, ricompresa tra il 10 ed il 20 per cento, rientrano i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

3. La parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non rientrante nelle previsioni dei commi 1 e 2 è destinata a gestione venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale del Friuli-Venezia Giulia viene identificato, con decreto del presidente della giunta regionale, in armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura.

Art. 4.

Pari dignità di ogni forma di caccia

1. Ogni forma di caccia ha pari dignità e pari diritti.

2. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'attività venatoria nel rispetto delle culture, consuetudini e tradizioni locali sempre che le stesse non contrastino con l'esigenza di crescita e conservazione delle specie oggetto di prelievo.

Art. 5.

Autogestione dell'attività venatoria

1. La gestione dell'attività venatoria è demandata ai cacciatori che la esercitano attraverso i soggetti e istituti previsti e individuati dalla presente legge.

2. La Regione Friuli-Venezia Giulia determina i criteri di gestione dell'attività venatoria nel rispetto del generale principio dell'autogestione.

CAPO II

ENTI E ORGANISMI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Sezione I

INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 6.

Enti e organismi

1. Le competenze in materia faunistica e venatoria sono esercitate da:

- a) Riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie;
- b) distretti venatori;
- c) Regione;
- d) province.

Sezione II

RISERVE DI CACCIA DI DIRITTO

Art. 1.

Definizione e funzioni

1. Il territorio regionale destinato a gestione venatoria pubblica è suddiviso nelle unità territoriali denominate riserve di caccia, individuate nell'allegato A. Fanno parte delle riserve di caccia anche le zone di mare antistanti il territorio delle province di Gorizia e Udine fino ad un miglio nautico dalla linea costiera.

2. Le riserve di caccia, associazioni senza fini di lucro, sono composte dai cacciatori ad esse assegnati ed operano sui territori di cui al comma 1, delimitati con provvedimento dell'amministrazione regionale.

3. Al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio, le riserve di caccia provvedono:

a) ad attuare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;

b) a predisporre i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria;

c) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

d) a svolgere attività di miglioramento ambientale e iniziative ricreative-culturali.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 3, riserve di caccia propongono alle amministrazioni ed enti competenti limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio.

5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutivi aziende con la ratifica, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

6. Qualora sia omessa l'adozione di un atto obbligatorio di cui al comma 3, lettere a), b) e c), il presidente del distretto venatorio di competenza, invia, previa diffida, un commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

Art. 8.

Statuto

1. Lo statuto della riserva di caccia è adottato dai cacciatori ad essa assegnati, avuto riguardo allo statuto-tipo emanato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'assessore competente, e successivamente approvato con provvedimento dell'amministrazione regionale che determina anche il territorio di competenza delle riserve di caccia.

2. Lo statuto disciplina in particolare l'organizzazione e il funzionamento della riserva di caccia, le competenze del direttore e del consiglio direttivo, nonché le attività culturali, di gestione e miglioramento ambientale.

Art. 9.

Direttore

1. La riserva di caccia è gestita dal direttore eletto in regolare assemblea con voto segreto tra i cacciatori ad essa assegnati. Il direttore ha la legale rappresentanza della riserva di caccia e dura in carica cinque anni. In caso di cessazione anticipata dell'incarico per qualsiasi motivo, il nuovo direttore eletto dura in carica sino alla scadenza del periodo restante al compimento del quinquennio.

2. I direttori devono essere iscritti nell'elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di seguito denominato «elenco», istituito presso l'amministrazione regionale.

3. Qualora i direttori eletti non risultino iscritti nell'elenco, devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria. Il superamento del corso abilitativo comporta l'iscrizione nell'elenco.

4. Trascorsi dodici mesi dall'elezione, la mancata iscrizione nell'elenco comporta la decadenza dalla carica di direttore e la nomina, da parte del distretto venatorio competente, di un commissario scelto fra gli iscritti nell'elenco, per la gestione ordinaria della riserva e l'indizione di nuove elezioni.

SEZIONE III

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Art. 10.

Aziende faunistico-venatorie

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, al fine di ripristinare e migliorare l'ambiente naturale per la protezione e l'incremento della fauna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie a favore di uno o più proprietari che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.

3. Al fine di assicurare una corretta programmazione faunistico-venatoria, possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie con una percentuale, da stabilirsi con il regolamento di attuazione, di fondi posti all'interno del comprensorio dell'azienda da includersi coattivamente e non rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.

4. Le aziende faunistico-venatorie, nel perseguimento della protezione e incremento del patrimonio faunistico, provvedono:

a) ad organizzare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;

b) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

c) a predisporre e trasmettere all'amministrazione regionale i bilanci di gestione faunistico-venatoria unitamente a copia dei registri di cui all'art. 30, comma 3.

5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con la ratifica, ovvero trascorsi venti giorni dalla loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

Art. 11.

Aziende agri-turistico-venatorie

1. L'amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende agri-turistico-venatorie a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.

3. La costituzione o il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie è ammessa solo con l'inclusione volontaria dei terreni nel comprensorio dell'azienda.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

5. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esime dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.

6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, nonché l'effettuazione di gare e prove cinofile con cani da ferma, da cerca o da riporto anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.

7. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono comunque comprendere territori precedentemente individuati quali bandite di caccia e/o zone di ripopolamento e cattura.

Art. 12.

Norme comuni

1. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agriturismo-venatorie devono:

a) interessare non più del 10 per cento del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia;

b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organismi di settore;

c) destinare una superficie non inferiore al 20 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti;

d) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie superiore a 150 ettari e non distare meno di un chilometro tra loro.

2. Fatta eccezione per i fondi inclusi coattivamente all'interno delle aziende faunistico-venatorie, i territori che per qualunque ragione cessino di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o di un'azienda agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle riserve di caccia confinanti.

3. Ai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, commi 2, 3 e 4.

4. Con regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinate in particolare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché le modalità di programmazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, e in particolare la creazione degli spazi naturali permanenti, le immissioni ed i prelievi di fauna e le adeguate delimitazioni o recinzioni.

SEZIONE IV

DISTRETTI VENATORI

Art. 13.

Definizione

1. I distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi, consuetudini e tradizioni locali, individuati al fine del coordinamento e della razionalizzazione dell'attività di gestione delle riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile.

2. I distretti venatori sono individuati dall'allegato A. Eventuali modifiche all'allegato A sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'assessore regionale competente, sentita la conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori ovvero su proposta dei direttori di riserva o del direttore di riserva che richiedano la modifica della individuazione del distretto di appartenenza.

Art. 14.

Funzioni

1. I distretti venatori esercitano nel territorio di competenza le funzioni relative alla realizzazione degli obiettivi della sezione venatoria del piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

2. I distretti venatori, in attuazione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica e degli indirizzi in materia espressi dall'amministrazione regionale, in particolare provvedono:

a) ad offrire servizi alle riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie relativamente agli adempimenti di competenza di queste;

b) ad organizzare e coordinare i censimenti e a ratificare i piani di abbattimento delle riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie;

c) a ratificare i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle riserve di caccia;

d) a predisporre i piani di ripopolamento e di tutela della fauna, nonché a programmare le iniziative ambientali da attuare sul territorio;

e) a ratificare la relazione consuntiva annuale sulla gestione faunistico-venatoria delle riserve di caccia e delle aziende venatorie, comprendente le informazioni faunistiche e i dati statistici sulle attività delle riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie, aziende agriturismo-venatorie e zone cinofile;

f) a realizzare le mostre dei trofei dei capi abbattuti nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;

g) all'eventuale istituzione di centri di raccolta della fauna abbattuta.

Art. 15.

Organi

1. Gli organi dei distretti venatori sono:

a) l'assemblea;

b) il presidente.

2. L'assemblea è composta dai direttori delle riserve di caccia, nonché dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle riserve di caccia.

3. L'assemblea svolge le funzioni attribuite al distretto venatorio ed elegge il presidente tra i suoi componenti. Il presidente dura in carica cinque anni. Qualora, per qualsiasi ragione, cessi dal mandato, viene sostituito per la restante parte di compimento del quinquennio.

4. Il presidente è il rappresentante legale del distretto venatorio, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e nomina il commissario *ad acta* previsto dall'art. 7, comma 6.

5. Nello svolgimento dei propri compiti i distretti venatori sono coadiuvati dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il direttore del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria individua i componenti dell'assemblea di ciascun distretto venatorio e provvede alla convocazione della prima seduta per l'elezione del presidente. Successivamente, l'assemblea stessa provvede a prendere atto delle variazioni alla sua composizione.

Art. 16.

Controllo sugli atti

1. L'amministrazione regionale verifica la rispondenza agli indirizzi regionali degli atti adottati dall'assemblea.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse all'amministrazione regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive con l'approvazione, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

SEZIONE V

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 17.

Funzioni di indirizzo generale

1. Al fine di promuovere e coordinare l'attività degli enti e organismi operanti nel settore faunistico e venatorio, la giunta regionale adotta atti d'indirizzo generale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale in particolare adotta direttive generali:

a) per la redazione e l'aggiornamento del piano regionale pluriennale di gestione faunistica;

b) per la determinazione degli indici di densità venatoria delle riserve di caccia;

c) per la determinazione delle dimensioni minime e massime dei distretti venatori e delle riserve di caccia;

d) per l'ammissione ed il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia;

e) per l'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;

f) per l'esclusione dei terreni dall'esercizio venatorio;

g) per la riutilizzazione a fini venatori delle aree già precluse alla caccia.

3. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere f) e g), sono adottate previo parere del comitato faunistico-venatorio regionale.

4. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono adottate previo parere del comitato faunistico-venatorio regionale e dell'organismo di cui all'art. 21.

5. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere b) e c), sono adottate previo parere dell'organismo di cui all'art. 23.

6. Le deliberazioni della giunta regionale adottate ai sensi del comma 2 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 18.

Piano regionale pluriennale di gestione faunistica

1. La Regione adotta il piano regionale pluriennale di gestione faunistica al fine di consentire la conservazione, la riproduzione ed il miglioramento della fauna e la razionale gestione venatoria.

2. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle singole popolazioni faunistiche ed individua interventi e misure volte al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso ripopolamenti e prelievi di fauna con specifiche articolazioni territoriali.

3. Ai fini di protezione, incremento e razionale utilizzo della fauna, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica può disporre limitazioni ed esclusioni all'elenco, ai periodi ed alle forme di prelievo delle specie cacciabili su tutto o parte del territorio regionale.

4. Per uniformare la gestione della fauna stanziale nelle aree situate lungo i confini di Stato, nel rispetto delle norme comunitarie e degli accordi internazionali, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica può disporre, limitatamente ai distretti venatori interessati, discipline particolari di prelievo venatorio anche in deroga alla vigente normativa.

5. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentiti l'organismo di cui all'art. 21, il comitato faunistico-venatorio regionale e l'organismo di cui all'art. 23, nonché gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali e l'azienda dei parchi e delle foreste regionali. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario, si intendono resi favorevolmente. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è interamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è aggiornato almeno ogni cinque anni.

7. È fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna e dell'attività venatoria di provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, al perseguimento degli obiettivi indicati nel piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

Art. 19.

Funzioni amministrative

1. L'amministrazione regionale provvede in particolare:

a) a determinare il numero minimo e massimo di cacciatori da assegnare ad ogni singola riserva di caccia;

b) a modificare l'elenco e le dimensioni delle riserve di caccia e dei distretti venatori;

c) all'assegnazione e trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia;

d) all'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura, sentito il parere dei Presidenti dei distretti interessati;

e) ad escludere i fondi dall'esercizio venatorio;

f) a disciplinare il prelievo venatorio nelle aree già precluse alla caccia;

g) alla gestione del fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, di cui all'art. 35;

h) all'organizzazione diretta o tramite le province di tutti o parte dei corsi formativi ed abilitativi dei direttori delle riserve di caccia, dei responsabili delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, nonché dei singoli cacciatori.

2. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2.

Art. 20.

Funzioni di controllo

1. L'amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione faunistica e venatoria delle riserve di caccia e dei distretti venatori; al fine di assicurare l'ordinato funzionamento degli stessi e, ove sia omesso o ritardato,

dato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un commissario anche solo per l'adozione dell'atto medesimo.

2. I direttori delle riserve di caccia ed i presidenti dei distretti venatori possono essere commissariati dall'amministrazione regionale per gravi violazioni di legge e regolamentari, ovvero per altri gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento degli organismi di appartenenza.

3. L'amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione delle aziende faunistico-venatorie al fine di assicurare il raggiungimento dell'interesse pubblico della protezione e dell'incremento della fauna e del miglioramento ambientale e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può revocare, previa diffida, la concessione.

SEZIONE VI

ISTITUTO FAUNISTICO REGIONALE E ORGANI CONSULTIVI DELLA REGIONE

Art. 21.

Istituto faunistico regionale

1. L'Istituto faunistico regionale (IFR) è la struttura tecnico-scientifica per la conservazione della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica.

2. L'IFR, in particolare:

a) esprime pareri tecnico-scientifici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna selvatica e la gestione venatoria che venga ad esso sottoposta dall'amministrazione regionale;

b) effettua sull'intero territorio regionale studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici con censimenti e marcature, con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici;

c) verifica la distribuzione, la tendenza e la consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale, anche in rapporto allo stato dell'ambiente nelle sue relazioni con la fauna e la dinamica delle specie stesse;

d) propone e sperimenta interventi volti al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;

e) promuove e coordina i censimenti relativi alle specie maggiormente minacciate o in pericolo di estinzione;

f) verifica i censimenti effettuati da parte delle riserve di caccia e delle aziende faunistiche e valuta la congruenza dei relativi prelievi, secondo le procedure stabilite dalla presente legge;

g) propone le azioni per il controllo della fauna selvatica di cui all'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

h) propone misure per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche sulle attività produttive o su altre specie;

i) esprime i pareri di cui all'art. 37;

l) fornisce il supporto conoscitivo per la definizione e revisione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica, per la sospensione temporanea della caccia a determinate specie ovvero per la limitazione del prelievo venatorio nei loro confronti;

m) esprime il parere relativamente agli elenchi delle specie cacciabili, alla definizione dei calendari venatori, alla istituzione di oasi di protezione lungo le rotte migratorie ed alla individuazione dei valichi montani vietati alla attività venatoria;

n) organizza corsi, incontri, convegni e promuove pubblicazioni anche al fine di una più vasta diffusione delle conoscenze nella materia.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, l'IFR collabora con università, istituzioni di ricerca, enti ed associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.

4. Ai fini dell'organizzazione, l'IFR è struttura stabile equiparata a servizio autonomo e per lo stesso può essere prevista una subarticolazione territoriale. Esso è compreso nel dipartimento per il territorio e l'ambiente.

5. All'IFR è preposto un direttore in possesso di specifici requisiti nelle materie di competenza e di comprovata esperienza nella gestione della tutela dell'ambiente naturale. All'IFR, per assicurarne il funzionamento, è assegnato personale appartenente al ruolo unico regionale. Per lo svolgimento delle attività di direzione e tecnico-scientifica può avvalersi della collaborazione di personale esperto che abbia già svolto funzioni analoghe presso pubbliche amministrazioni, con priorità per i soggetti operanti presso i disciolti osservatori faunistici.

6. Con il regolamento di attuazione sono individuate le modalità di coordinamento operativo tra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistica e venatoria.

Art. 22.

Comitato faunistico-venatorio regionale

1. È istituito, quale organo consultivo della Regione per la tutela della fauna e per la gestione dell'esercizio venatorio, il comitato faunistico-venatorio regionale.

2. Il comitato faunistico-venatorio regionale esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 17, 18 e 37 e su ogni questione che venga ad esso sottoposta dall'amministrazione regionale in materia faunistico-venatoria.

3. Il comitato faunistico-venatorio regionale è composto:

a) dall'assessore regionale competente, in qualità di presidente;

b) dai presidenti delle province o dagli assessori delegati;

c) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie;

d) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale.

4. Il comitato faunistico-venatorio regionale è nominato con decreto dell'assessore regionale competente.

5. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati congiuntamente dalle associazioni operanti e maggiormente rappresentative in Regione.

6. I componenti del comitato faunistico-venatorio regionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

7. Il comitato faunistico-venatorio regionale è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

8. Le funzioni di segretario del comitato faunistico-venatorio regionale sono svolte da un dipendente del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

9. Ai componenti del comitato faunistico-venatorio regionale è corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

Art. 23.

Conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori

1. È istituita, quale organo consultivo della Regione per la gestione a fini venatori del territorio, la conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori.

2. La conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 13, 17 e 18 e su ogni questione che venga ad essa sottoposta dall'amministrazione regionale in materia di gestione venatoria, nonché designa i componenti delle commissioni disciplinari di cui all'art. 25, previa acquisizione dei pareri delle assemblee dei distretti venatori.

3. La conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori è composta:

a) dall'assessore regionale competente, con funzioni di presidente;

b) dai presidenti dei distretti venatori.

4. La conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori è convocata dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Le funzioni di segretario della conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori sono svolte da un dipendente del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

6. Ai componenti della conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori è corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

SEZIONE VII

FUNZIONI DELLE PROVINCE

Art. 24.

Funzioni in materia di gestione della fauna

1. Le province svolgono le seguenti attività in materia di gestione della fauna:

a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

b) regolamentano l'allevamento, vendita, detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;

d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà;

e) disciplinano l'attività di tassidermia;

f) regolamentano l'attività cinotecnica e cinofila;

g) organizzano, su delega della Regione, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

h) istituiscono le commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria;

i) svolgono attività di vigilanza in materia venatoria e in materia di protezione e tutela della fauna e irrogano le sanzioni amministrative.

SEZIONE VIII

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 25.

Commissioni disciplinari dei distretti venatori

1. L'amministrazione regionale, per ogni sede distrettuale individuata con proprio provvedimento, nomina una commissione disciplinare per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore.

2. La commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno laureato in giurisprudenza, designati dalla conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori.

3. I componenti della commissione durano in carica cinque anni. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio.

4. In caso di infrazioni particolarmente gravi il presidente del distretto venatorio ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore interessato dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che dovrà essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.

5. Le funzioni di segretario della commissione disciplinare sono svolte da un dipendente del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

6. Ai componenti della commissione disciplinare è corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

Capo III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

SEZIONE I

FRUIZIONE VENATORIA

Art. 26.

Tesserino regionale di caccia

1. Per l'esercizio della caccia nel Friuli-Venezia Giulia, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino venatorio in corso di validità.

2. Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia è un permesso rilasciato annualmente dall'amministrazione regionale ed è mezzo di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.

3. I requisiti per il rilascio del tesserino regionale sono:

a) permesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciato in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia;

c) copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente;

d) pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 27.

4. Alla chiusura della stagione venatoria, il tesserino regionale deve essere restituito agli organismi competenti nei tempi e modi individuati dall'amministrazione regionale.

Art. 27.

Tasse di concessione regionale

1. È istituita la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino di caccia del Friuli-Venezia Giulia, determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'art. 5, numero 1, della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, e successive modificazioni.

2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a L. 10.000/euro 5,165 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a L. 50.000/euro 25,82 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

4. Il versamento delle tasse di concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del presidente della giunta regionale, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 28.

Tipologie di fruizione venatoria

1. La fruizione venatoria nel Friuli-Venezia Giulia è consentita, nei limiti della presente legge, ai cacciatori:

- a) assegnati ad una delle riserve di caccia;
- b) concessionari, consorziati e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie;
- c) invitati nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
- d) fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

Art. 29.

Cacciatori assegnati alle riserve di caccia

1. La domanda di assegnazione ad una riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia deve essere presentata all'amministrazione regionale entro il 31 marzo di ogni anno da coloro che a tale data risultino:

- a) residenti in Regione da almeno tre anni;
- b) in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
- c) aver sottoscritto un atto di impegno a versare la quota associativa stabilita dalla riserva di caccia di assegnazione.

2. Per mantenere l'assegnazione ad una riserva di caccia, ogni cacciatore deve:

- a) essere residente in Regione, ovvero, qualora non residente, essere già stato assegnato ad una riserva di caccia e non essere iscritto ad alcun ambito territoriale di caccia;
- b) aver versato la quota associativa annuale entro i termini stabiliti o aver adempiuto alle eventuali diverse forme di partecipazione alla gestione della riserva previste dallo statuto, in alternativa a quella economica;
- c) risultare in possesso del tesserino di caccia rilasciato dall'amministrazione regionale per l'annata venatoria di riferimento.

3. Il trasferimento dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia è consentito al massimo per cinque volte, previa domanda da presentarsi, decorsi cinque anni dall'ultima assegnazione, entro il 31 marzo, all'amministrazione regionale.

4. Nell'assegnazione o nel trasferimento alle riserve di caccia devono essere collocati prioritariamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei comuni nel cui territorio sono comprese le riserve stesse.

5. Nelle riserve di caccia confinanti con i parchi o le riserve naturali regionali, salva la priorità di cui al comma 4, devono essere assegnati o trasferiti esclusivamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati al parco o riserva naturale.

6. Esaurite le procedure di cui ai commi 4 e 5, i posti non assegnati nella riserva di caccia confinante con i parchi o le riserve naturali regionali possono essere ricoperti nella misura massima del 50 per cento secondo le direttive generali stabilite ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d).

7. La mancanza di uno dei requisiti previsti al comma 2, anche conseguente a sanzioni disciplinari di cui all'art. 38 e negli altri casi espressamente previsti dalla presente legge, comporta la perdita dell'assegnazione alla riserva di caccia.

8. Per gravi ed inderogabili ragioni familiari, di salute o di lavoro, l'amministrazione regionale può prevedere il mantenimento del cacciatore nella riserva di assegnazione anche in assenza del requisito di cui al comma 2, lettera c), per un periodo massimo di tre anni, salvi in ogni caso i requisiti delle lettere b) dei commi 1 e 2.

Art. 30.

Cacciatori in aziende faunistico-venatorie

1. La caccia nelle aziende faunistico-venatorie può essere esercitata esclusivamente dai concessionari, dai consorziati e dai titolari di permesso di caccia scritto rilasciato dal concessionario dell'azienda faunistico-venatoria.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare in possesso del tesserino regionale di caccia rilasciato dall'amministrazione regionale per l'annata venatoria di riferimento.

3. L'elenco di coloro che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie deve essere tenuto ed aggiornato in appositi registri.

Art. 31.

Inviti nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie

1. Il cacciatore assegnato ad una riserva di caccia ed il direttore della medesima può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore, purché questi sia in possesso di tesserino venatorio regionale di caccia in corso di validità. Il concessionario ed il consorziato dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori, purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

2. L'utilizzo degli inviti di cui al comma 1 deve essere anticipatamente annotato su appositi registri con l'indicazione dei dati relativi al cacciatore invitante e invitato.

Art. 32.

Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile

1. L'abbattimento di fauna d'allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile è esercitato dai cacciatori in possesso di tesserino venatorio regionale in corso di validità.

Art. 33.**Incompatibilità**

1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una riserva di caccia, coloro che esercitano l'attività venatoria in Friuli-Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a più di una riserva di caccia, ovvero assegnati ad una riserva di caccia ed essere anche concessionari o consorziati o titolari di permessi di caccia di aziende faunistico-venatorie.

2. I cacciatori assegnati alle riserve di caccia non possono essere invitati per più di tre volte nella medesima riserva di caccia o azienda faunistico-venatoria durante la stessa stagione venatoria.

Art. 34.**Aspirante a riserva di caccia**

1. È considerato aspirante ad una riserva di caccia il cacciatore che, in attesa della prima ammissione, risulti essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26, comma 3, ed abbia presentato la domanda di ammissione per una riserva ricadente nel comune di residenza e che non risulti essere concessionario o consorziato o titolare di permesso di azienda faunistico-venatoria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere assegnati, annualmente e anche in soprannumero, alla riserva di caccia ricadente nel comune in cui i medesimi risiedono da almeno cinque anni, previo parere favorevole degli organismi statutori della riserva di caccia a ciò deputati, e cacciare nei limiti dei piani di abbattimento e regolamentari adottati dalla riserva stessa.

3. L'assegnazione annuale può essere rinnovata alle medesime condizioni di cui al comma 2 a seguito di valutazione favorevole degli organismi statutori della riserva di caccia a ciò deputati.

4. Gli aspiranti possono esercitare l'attività venatoria nelle riserve di caccia di temporanea assegnazione solo se accompagnati da uno o più cacciatori della riserva espressamente designati dal direttore della riserva di caccia medesima.

5. Le valutazioni di cui al comma 3 concorrono alla determinazione del punteggio di ammissione dell'aspirante cacciatore.

6. L'amministrazione regionale, su parere favorevole degli organismi statutori delle riserve di caccia a ciò deputati, provvede ad assegnare definitivamente anche in soprannumero gli aspiranti cacciatori nella riserva di residenza, decorsi cinque anni di assegnazione temporanea.

Capo IV**ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI GESTIONE DELLA FAUNA****Art. 35.****Fondo regionale per il miglioramento ambientale
e per la copertura rischi**

1. Per iniziative di miglioramento ambientale, attuate dalle riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilità civile dei direttori di riserva e per i danni cagionati dalla fauna, nonché per la prevenzione ed il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna e dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura, è istituito il «Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi», alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia.

2. L'entità del fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con la legge finanziaria.

3. Con apposito provvedimento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede a disciplinare il funzionamento del Fondo, i criteri di riparto ed i meccanismi di prevenzione, indennizzo ed incentivazione.

4. Per la responsabilità civile concernente l'attività di rilevanza pubblica dei direttori di riserva e per i danni provocati dalla fauna, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa.

Art. 36.**Sovvenzioni per la reintroduzione di specie
di particolare interesse faunistico**

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle riserve di caccia di diritto e dalle riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime.

Art. 37.**Controllo della fauna**

1. Su motivata e documentata richiesta, l'assessore regionale delegato in materia di caccia, previo parere dell'Istituto faunistico regionale e del comitato faunistico-venatorio regionale, può autorizzare in ogni tempo ed a condizioni predeterminate e controllate la cattura e l'abbattimento di fauna per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992.

2. Per le specie individuate quali particolarmente protette, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa dall'assessore regionale delegato in materia di caccia, previa acquisizione di parere conforme dell'Istituto faunistico regionale.

3. I prelievi di cui al presente art. possono essere effettuati dai soggetti di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992, purché in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

Capo V**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****SEZIONE I
SANZIONI****Art. 38.****Sanzioni disciplinari**

1. Le violazioni delle disposizioni normative e dei regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle riserve di caccia comportano, a carico del cacciatore che le ha commesse, oltre alle eventuali sanzioni specificatamente previste per il tipo di illecito, anche la sottoposizione a procedimento disciplinare.

2. Le sanzioni disciplinari consistono in:

- a) censura scritta;
- b) sospensione dall'esercizio venatorio nella riserva di assegnazione non superiore ad una stagione venatoria;
- c) sospensione dall'esercizio venatorio non superiore ad un'annata venatoria;
- d) sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate anche per giornate di caccia, essere limitate a forme particolari di caccia o specie singolarmente individuate e, quando siano inferiori ad una stagione venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio; la sospensione disciplinare, adottata in via definitiva dagli organismi di cui all'art. 25, comporta, nei limiti della stessa, il ritiro del tesserino venatorio regionale.

4. Non può essere avviato alcun procedimento disciplinare senza la comunicazione preventiva all'interessato.

5. La sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria comporta l'impossibilità di esercitare o mantenere le funzioni dirigenziali previste dalla presente legge nell'ambito delle riserve di caccia e dei distretti venatori.

Art. 39.

Sanzioni amministrative non pecuniarie

1. La mancata tenuta ed aggiornamento dei registri previsti dall'art. 30, comma 3, nonché la mancata annotazione degli inviti fruibili giornalmente da parte delle aziende faunistico-venatorie, comporta la revoca della concessione.

2. La mancata segnalazione dell'utilizzo dell'invito giornaliero da parte di un cacciatore assegnato ad una riserva di caccia comporta la decadenza dell'assegnazione alla riserva stessa.

3. La mancata annotazione anticipata sugli appositi registri degli inviti giornalieri comporta la destituzione del direttore della riserva di caccia.

4. Qualora venga accertata la violazione di quanto disposto all'art. 33, il cacciatore decade dall'assegnazione alla riserva di caccia di appartenenza.

5. Il cacciatore aspirante ad una riserva di caccia decade dalla temporanea assegnazione qualora eserciti l'attività venatoria in violazione di quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 4.

SEZIONE II

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 40.

Norme transitorie

1. Lo statuto-tipo, previsto dall'art. 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.

2. Restano assegnati alle stesse riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle riserve di caccia di diritto medesimo.

3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella riserva di caccia di diritto, predisposte dall'organo gestore riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.

4. I direttori ed i componenti dei consigli direttivi delle riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.

5. In deroga a quanto previsto all'art. 9, comma 2, i direttori di riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.

6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle riserve di caccia e dei distretti venatori è affidata al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che può provvedere anche alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati.

7. Le riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agriturismo-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino, a pena di decadenza, domanda alla Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'art. 3, comma 1.

9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtù del sistema previgente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di direttore di riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.

10. Al fine di garantire la necessaria continuità degli interventi di settore, il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a subentrare, dal 1° gennaio 2000, nei contratti di lavoro stipulati dall'organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1998.

11. In fase di prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che, a fronte delle urgenti necessità connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge, nonché in attesa di definire la necessaria dotazione organica di personale con professionalità faunistica, è autorizzato a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per qualifiche non superiori a quella di consigliere e per una durata massima di due anni rinnovabili per una sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unità; l'assunzione avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle esperienze maturate nel settore faunistico.

12. Il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con esperti di provata qualificazione nel settore faunistico e venatorio anche per la soluzione di problemi specifici di settore.

13. I beni mobili, i macchinari e le attrezzature in dotazione agli osservatori faunistici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge vengono acquisiti dalla Regione.

14. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale della Federazione italiana della caccia mette a disposizione dell'amministrazione regionale i supporti informatici e cartacei, nonché gli archivi storici relativi ai compiti svolti in qualità di organo gestore delle riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia.

15. Qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga durante giudizi disciplinari instaurati e non esaminati o non conclusi in appello secondo la disciplina previgente, ovvero intervenga su procedimenti disciplinati avviati e non conclusi in primo grado o, seppur conclusi, ancora appellabili secondo la previgente disciplina, i relativi procedimenti e provvedimenti sono sospesi. I giudizi sospesi sono attivati dall'amministrazione regionale con comunicazione agli interessati entro trenta giorni dalla costituzione dei nuovi organismi di cui all'art. 25. I provvedimenti sanzionatori adottati in primo grado e sospesi nell'efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sono appellabili alle competenti commissioni di cui all'art. 25 nei termini fissati dall'amministrazione regionale, decorsi i quali le sanzioni diventano definitive.

16. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle riserve di caccia di diritto effettuata dall'organo gestore riserve, la giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

Art. 41.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 24, comma 1, lettera g), le province fanno fronte con i fondi ad esse trasferiti ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come da ultimo modificato dall'art. 3 dalla legge regionale n. 1/1993.

2. Gli oneri derivanti dal disposto degli articoli 22, comma 9, 23, comma 6, e 25, comma 6, fanno carico a decorrere dall'anno 2000 al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 27, commi 1, 2 e 3, sono accertate e riscosse sul capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni futuri. In relazione al disposto di cui all'art. 35, comma 1, la denominazione del capitolo 952 è modificata in «Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia».

4. In relazione al disposto di cui all'art. 35, comma 1, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, «per memoria», a decorrere dall'anno 2000, il capitolo 4258 (1.1.190.2.08.14), alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.9 - sezione VIII - con la denominazione «Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30».

5. Gli oneri derivanti dal disposto dell'art. 36, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2000, al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, la cui denominazione viene di conseguenza così modificata «Spese per corsi e convegni, per la predisposizione e diffusione di materiale didattico-divulgativo concernenti il patrimonio faunistico, per il concorso al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta, nonché per il rimborso spese per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico».

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 40, commi 10 e 11, fanno carico al capitolo 4259 (2.1.121.1.01.14), che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, a decorrere dall'anno 2000, alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.2 - sezione I - con la denominazione «Spese per le retribuzioni, il trattamento di fine rapporto, nonché per i relativi oneri riflessi del personale di cui all'art. 40, commi 10 e 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati in relazione al disposto di cui al comma 8.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 12, fanno carico al capitolo 4260 (2.1.142.1.01.14), che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, a decorrere dall'anno 2000, alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione I - con la denominazione «Spese per la stipula di convenzioni con esperti nel settore faunistico e venatorio» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere di lire 100 milioni si provvede per la quota di lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 886 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati e per le restanti lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, in relazione al disposto di cui al comma 8.

8. In relazione al disposto di cui all'art. 43, comma 1, lettera f), la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, autorizzata a carico del capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, è revocata e le eventuali somme iscritte per l'anno 1999 e non impegnate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono economia di bilancio.

Art. 42.

Norme finali

1. La giunta regionale è autorizzata a deliberare i regolamenti per l'esecuzione della presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite all'amministrazione regionale dalla presente legge, la giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima, provvede a definire l'assetto organizzativo e le attribuzioni delle strutture regionali deputate al loro assolvimento.

3. Il consiglio regionale, in adeguamento ai principi di efficienza ed efficacia ed ai fini di una razionale organizzazione del servizio di vigilanza venatoria, provvederà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare il nuovo ordinamento per l'attività di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Le competenze in materia di pesca sportiva nelle acque interne sono trasferite all'ente tutela pesca.

Art. 43.

Abrogazioni e modifiche

1. Sono abrogate, in particolare:

- a) la legge regionale 30 novembre 1965, n. 29;
- b) la legge regionale 10 maggio 1966, n. 5;
- c) la legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29;
- d) la legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8;
- e) la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, con esclusione dell'art. 10;
- g) gli articoli 1 e 5, l'art. 8, primo comma, e l'art. 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56;
- h) l'art. 5, comma 2, l'art. 6, comma 6, e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14;
- i) l'art. 57, commi 2 e 3, della legge regionale 10/1988;
- l) la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
- m) gli articoli 1 e 3, l'art. 4, commi 1 e 2-bis, l'art. 5, l'art. 6, commi 1, 2 e 3, e gli articoli 7, 8, 9, 10, 13 e 18 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, come modificati dalla legge regionale n. 24/1996;
- n) l'art. 1, l'art. 6, commi da 2 a 8, l'art. 20, comma 1, e gli articoli 31 e 36 della legge regionale n. 24/1996;
- o) l'art. 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

2. All'art. 2, primo comma, della legge regionale 56/1986, le parole «all'art. 21 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso il comitato provinciale della caccia», sono sostituite dalle parole «all'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso la provincia».

3. All'art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 56/1986, le parole «al suddetto comitato provinciale della caccia» sono sostituite dalle parole «all'amministrazione provinciale».

4. All'art. 3, quarto comma, della legge regionale n. 56/1986, le parole «comitato regionale della caccia» sono sostituite dalle parole «comitato faunistico-venatorio regionale».

5. L'art. 4 della legge regionale n. 56/1986, come modificato dall'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 24/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Le commissioni provinciali di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso le amministrazioni provinciali sono nominate dall'organo statutariamente competente della provincia.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte da cinque esperti, di cui uno con funzioni di presidente, fra i quali almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Per la validità delle sedute, per le funzioni di segreteria, per la durata in carica e per i compensi ai componenti provvedono le provincie con apposito provvedimento».

6. All'art. 7, primo comma, della legge regionale n. 56/1986, le parole «Nelle zone di cui all'art. 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia» sono sostituite dalle parole «Ogni riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che».

7. All'art. 7, quinto comma, della legge regionale n. 56/1986, dopo le parole «direttore di riserva» sono aggiunte le parole «per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il distretto venatorio competente».

8. All'art. 7, sesto comma, della legge regionale n. 56/1986, le parole «da parte di apposite commissioni costituite dai comitati provinciali della caccia» sono sostituite dalle parole «in conformità ai provvedimenti adottati dalle province ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30».

9. All'art. 7, commi settimo e ottavo, della legge regionale n. 56/1986, le parole «dell'Organo gestore riserve» sono sostituite dalle parole «dei distretti venatori competenti per territorio».

10. All'art. 8, secondo comma, della legge regionale n. 56/1986, le parole «i Comitati provinciali della caccia» sono sostituite dalle parole «le Amministrazioni provinciali».

11. All'art. 9 della legge regionale n. 56/1986, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nel Friuli-Venezia Giulia le amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157».

12. All'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 14/1987, dopo la parola «vige» sono abrogate le parole «, in forza della legge regionale 10 maggio 1966, n. 5».

13. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 14/1987, le parole «a cura del comitato provinciale della caccia competente per territorio, il quale rilascerà un attestato di frequenza» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30».

14. All'art. 6, comma 2, della legge regionale 14/1987, le parole «dei comitati provinciali della caccia competenti per territorio, i quali ai fini dell'approvazione possono avvalersi anche dell'apporto degli osservatori faunistici, di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46» sono sostituite dalle parole «dei distretti venatori».

15. All'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 14/1987, le parole «comitato regionale della caccia» sono sostituite dalle parole «comitato faunistico-venatorio regionale».

16. All'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 14/1987, le parole «comitati provinciali della caccia» sono sostituite dalle parole «distretti venatori».

17. All'art. 100 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'art. 59, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e all'art. 140 della medesima legge regionale n. 7/1988, le parole «servizio della caccia e della pesca» sono sostituite dalle parole «servizio per la gestione faunistica e venatoria».

18. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, le parole «l'osservatorio faunistico competente per territorio» sono sostituite dalle parole «l'Istituto faunistico regionale».

19. All'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 29/1993, le parole «regionale della caccia, la commissione regionale di studio sull'avifauna» sono sostituite dalle parole «faunistico-venatorio regionale».

20. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 29/1993, le parole «regionale della caccia, la commissione regionale di studio sull'avifauna» sono sostituite dalle parole «faunistico-venatorio regionale».

21. All'art. 8 della legge regionale n. 29/1993, le parole «regionale della caccia, la commissione regionale di studio sull'avifauna e gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46» sono sostituite dalle parole «faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale».

22. All'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 21/1993, le parole «comitato provinciale della caccia» sono sostituite dalle parole «distretto venatorio» e le parole «osservatorio faunistico competente» sono sostituite dalle parole «Istituto faunistico regionale».

23. All'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 21/1993, le parole «al comitato provinciale della caccia» sono sostituite dalle parole «all'amministrazione provinciale».

24. All'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 21/1993, le parole «del comitato provinciale della caccia» sono sostituite dalle parole «dell'Amministrazione provinciale».

25. All'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 21/1993, dopo la parola «vigilanza» è aggiunta la parola «venatoria» e le parole «organo gestore riserve» sono sostituite dalle parole «amministrazione regionale».

26. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 24/1996, le parole «, sentito il comitato regionale della caccia ed i comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale n. 46/1984,» sono abrogate.

27. All'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 24/1996, le parole «comitato regionale della caccia ed i comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale n. 46/1984, e l'organo gestore riserve» sono sostituite dalle parole «comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale».

28. All'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 24/1996, le parole «e coordinati dagli osservatori faunistici competenti per territorio» sono sostituite dalle parole «, sentito l'Istituto faunistico regionale».

29. All'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 24/1996, le parole «di cui all'art. 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, alle condizioni previste dall'art. 2 del regolamento regionale approvato con decreto del presidente della giunta regionale 8 gennaio 1990, n. 08/Pres., per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia» sono sostituite dalle parole «destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia».

30. All'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 24/1996, le parole «dell'organo gestore riserve» sono sostituite dalle parole «dei distretti venatori».

31. All'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 24/1996, le parole «l'organo gestore riserve» sono sostituite dalle parole «il distretto venatorio competente».

32. All'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 24/1996, la parola «regionale» è sostituita dalla parola «provinciale».

33. All'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 24/1996, le parole «i comitati provinciali della caccia gestiscono, tramite gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale n. 46/1984,» sono sostituite dalle parole «le province istituiscono e gestiscono».

34. All'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 24/1996, le parole «i comitati provinciali della caccia» sono sostituite dalle parole «le amministrazioni provinciali».

35. All'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 24/1996, le parole «, predisposta dal responsabile dell'osservatorio faunistico competente per territorio» sono abrogate.

36. All'art. 36, comma 5, della legge regionale n. 42/1996, dopo le parole «ovvero dei soci,» sono aggiunte le parole «con priorità ai residenti da almeno cinque anni,».

37. All'art. 1, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 16, le parole «per l'annata venatoria 1999-2000» sono sostituite dalle parole «dall'annata venatoria 1999-2000».

Art. 44.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute all'art. 40, hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

Trieste, 31 dicembre 1999

p. Il presidente
Il vicepresidente: CIANI

(Omissis).

00R0109

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 57

Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 28 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, attraverso la concessione di contributi economici, promuove e sostiene lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, favorendo la nascita di nuove imprese costituite da giovani, quale politica attiva del lavoro tesa al raggiungimento della piena occupazione.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. La Regione concede finanziamenti per la costituzione di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti, costituite da giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3 e residenti nel Veneto da almeno 5 anni.

2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della Regione Veneto.

3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione Comunità europea in data 3 aprile 1996 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n. 107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge consistono in:

a) contributi per spese di investimento, fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di lire 50 milioni di cui il settanta per cento erogato in conto capitale e il restante trenta per cento erogato con prestito triennale ad un tasso di interesse pari a quello legale rimborsabile a partire dal terzo anno successivo a quello di finanziamento;

b) contributi per spese di esercizio, limitatamente al primo anno di attività, fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di lire 10 milioni di cui il cinquanta per cento erogato in conto capitale e il restante importo erogato con prestito triennale al tasso di interesse legale rimborsabile a partire dal secondo anno successivo a quello di finanziamento.

2. Per le iniziative imprenditoriali da costituirsi nelle zone di cui all'art. 9 comma 2, i prestiti di cui al comma 1 vengono rimborsati in quattro annualità a partire dal terzo anno successivo a quello di finanziamento.

Art. 4.

Divieto di cumulabilità

1. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali oggetto della presente legge, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

2. Rientrano, in particolare, tra le spese ammissibili ai contributi di cui all'art. 3 quelle relative a:

- a) impianti generali;
- b) macchinari ed attrezzature;
- c) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del cinque per cento del costo totale dell'investimento;
- d) acquisto di brevetti;
- e) acquisto di software;
- f) atti notarili di costituzione di società;
- g) analisi di mercato e promozione;
- h) consulenze per l'organizzazione aziendale;
- i) locazioni di immobili destinati all'attività imprenditoriale;
- l) ristrutturazione di immobili.

3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Non sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di terreni;
- b) acquisto e costruzione di immobili.

4. Le agevolazioni concesse ai sensi della presente legge rientrano nel regime *de minimis* di cui alla comunicazione Comunità europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

5. Le modifiche alle iniziative imprenditoriali avvenute nei primi tre anni dalla concessione del contributo devono essere comunicate alla struttura regionale competente.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. La giunta regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge delibera sui termini e sulle modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi, sui termini di adozione degli atti e su ogni altro profilo applicativo e procedimentale.

2. La delibera prevede, inoltre:

a) le modalità di revoca dei contributi nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 8;

b) la subordinazione del saldo finale ad una preventiva verifica sull'attuazione del progetto demandata alla struttura regionale competente.

Art. 7.

Commissione di valutazione

1. È istituita presso la giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una commissione di valutazione composta da:

- a) l'assessore all'artigianato, che la presiede, o un suo delegato;
- b) il segretario regionale per il settore secondario, o un suo delegato;
- c) il dirigente della struttura regionale competente;
- d) due esperti, nominati dalla giunta regionale, con comprovata e documentata esperienza nei settori produttivo, commerciale e dei servizi;
- e) un rappresentante delle camere di commercio del Veneto.

2. Compiti della commissione:

- a) istruttoria delle domande;
- b) esame e valutazione delle iniziative imprenditoriali.

3. I componenti la commissione di cui al comma 1, in deroga all'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, durano in carica due anni.

Art. 8.

Concessione e revoca del contributo

1. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della valutazione della commissione di cui all'art. 7, forma una graduatoria delle iniziative imprenditoriali da finanziare e dispone semestralmente la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, sulla base delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento.

2. Il trenta per cento del contributo in conto capitale assegnato ad ogni singolo progetto è erogato all'inizio della sua realizzazione; la rimanenza è erogata alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese accompagnata da una relazione sui risultati conseguiti dall'iniziativa imprenditoriale.

3. Il dirigente della struttura regionale competente dispone la revoca dei contributi nei seguenti casi:

- a) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dalla concessione del contributo;
- b) sospensione dell'attività per più di sei mesi e cessazione, entro i primi tre anni, dell'attività finanziata;
- c) inosservanza dei termini di restituzione del prestito;
- d) alienazione di quote sociali, per le società e cooperative, o dell'impresa individuale nei primi cinque anni di attività;
- e) alienazione di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione.

Art. 9.

Iniziative prioritarie

1. Nella valutazione delle iniziative da parte della commissione di cui al comma 2 dell'art. 7 si considerano prioritarie le iniziative imprenditoriali relative ai sistemi di informatica di supporto alle imprese, alla tutela ambientale, alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, alla sicurezza ed igiene nell'ambiente di lavoro, che perseguono il raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea.

2. Si considerano, inoltre, prioritarie le iniziative imprenditoriali ubicate in zone ove sia ritenuto necessario un particolare intervento nell'economia locale, individuate dalla giunta regionale di concerto con le province e le camere di commercio.

3. In caso di parità di punteggio con altri soggetti nella graduatoria di cui all'art. 8 comma 1, costituiscono titolo di precedenza alla concessione del contributo:

- a) la prevalente partecipazione femminile all'iniziativa imprenditoriale;
- b) la partecipazione ai corsi di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 10.

Verifica consiliare

1. La giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce alla competente commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 11.

Formazione e informazione

1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria e gli organismi di consulenza specializzati nei settori produttivo, commerciale e dei servizi al fine di attivare corsi per la formazione manageriale dei giovani.

2. La Regione utilizza strumenti atti a realizzare un'informazione capillare, al fine di favorire l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, inoltre svolge un'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate avvalendosi anche di organismi specializzati nei settori di riferimento.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo, dell'importo accantonato nella partita n. 11 del capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23016, denominato «Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta», con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza;

2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23018, denominato «Contributi per spese di esercizio per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» con legge di bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 dicembre 1999

GALAN

00R0101

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 28 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»

1. Nel comma 3 dell'art. 2 le parole: «legge regionale 27 marzo 1973, n. 10» sono sostituite dalle parole: «legge regionale 9 settembre 1999, n. 39».

2. Il comma 4 dell'art. 2 è così sostituito:

«4. Qualora gli interventi riguardino la realizzazione di infrastrutture per le imprese artigiane di autotrasporto, i contributi di cui al comma 1 concorrono, per la parte ad essa relativa, anche nella spesa per la realizzazione di impianti e manufatti indispensabili per l'uso comune degli stessi. Tali contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile; l'importo del contributo non potrà superare comunque lire 8 mila per ogni metro quadrato di superficie interessata, esclusa l'area di sedime dei manufatti, e lire 16 mila per ogni metro cubo di volume edificato. Il limite massimo del contributo è, comunque, fissato in lire 400 milioni.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»

1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo non potranno, in ogni caso, essere superiori al massimale previsto dalla regola de minimis di cui alla comunicazione Comunità europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.»

Art. 3.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»

1. Il comma 2 dell'art. 5 è così sostituito:

«2. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al presidente della giunta regionale.»

Art. 4.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»

1. Nel comma 1 dell'art. 6 le parole: «entro il 31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio di ogni anno».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. La graduatoria degli interventi ammessi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) si presenterà divisa in due sub-graduatorie che saranno ordinate in modo da finanziare, nell'ordine, i soggetti inclusi nella prima e poi, di seguito, quelli della seconda. Saranno inclusi nella seconda i progetti e/o i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso enti, società o consorzi, siano stati destinatari di contributi ai sensi della presente legge, ovvero di altre normative, anche comunitarie, per i quali il contributo concesso sia stato successivamente revocato o rideterminato in misura superiore al venti per cento.»

3. Il comma 4 dell'art. 6 è così sostituito:

«4. La giunta regionale revoca il contributo concesso nei seguenti casi:

a) mancata attuazione o modificazione senza preventiva autorizzazione dell'iniziativa finanziata;

b) mancato inizio dei lavori entro un anno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della delibera di approvazione della graduatoria delle domande ammesse relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);

c) non ultimazione degli interventi nei due anni successivi all'inizio dei lavori.»

4. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Per gli interventi relativi agli esercizi dal 1993 al 1996, il termine per l'ultimazione delle opere viene fissato al 31 dicembre 2000, per gli interventi ammessi nel 1997 il termine è fissato al 31 dicembre 2001, per gli interventi ammessi nel 1998 il termine è al 31 dicembre 2002. Per l'esercizio 1999, il termine di ultimazione degli interventi sarà fissato nel provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, secondo i criteri di cui al presente articolo. In ogni caso i beneficiari devono trasmettere una relazione sullo stato di attuazione dei progetti al 31 dicembre di ogni anno da far pervenire entro il 31 gennaio successivo pena la revoca del contributo assegnato.

4-ter. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per effetto di revoche e/o rideterminazioni, saranno utilizzate per scorrere le graduatorie delle domande ammesse, per le rispettive tipologie di intervento, con precedenza per quelle a cui è stato assegnato un contributo in misura ridotta rispetto ai massimali previsti, per insufficienza dello stanziamento. Ulteriori somme ancora disponibili saranno ripartite secondo i criteri fissati di anno in anno dalla giunta regionale con il provvedimento di cui al precedente comma 1.»

Art. 5

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano», come modificato dall'art. 47 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

1. Nel comma 1 dell'art. 7 le parole «Dirigente generale del Dipartimento per l'artigianato» sono sostituite dalle parole «Dirigente della struttura regionale competente».

2. Il comma 1-bis dell'art. 7 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'art. 7 è così sostituito:

«2. I contributi di cui all'art. 1, lettere b) e c), sono erogati ai soggetti individuati al comma 1 dell'art. 5 con decreto del dirigente della struttura regionale competente in unica soluzione, a presentazione della rendicontazione finale dell'iniziativa agevolata.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 dicembre 1999

GALAN

00R0102

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 59

Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 28 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1**Finalità**

1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico, la Regione concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.

Art. 2.**Destinatari**

1. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 1, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l'utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.

Art. 3.**Presentazione delle domande**

1. Ai fini di accedere ai benefici previsti della presente legge, il legale rappresentante dell'ente interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro il mese di settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la proprietà dell'immobile e che i lavori, per i quali si richiede il contributo, non sono stati iniziati;

b) nel caso di istituzioni private, una dichiarazione da parte del legale rappresentante, che si impegni a destinare l'immobile ad uso scolastico per dieci anni o a concederlo per lo stesso uso e periodo a titolo gratuito ovvero a un canone simbolico o in comodato;

c) una dichiarazione, da parte dell'autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni frequentanti nell'ultimo biennio, il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici;

d) una relazione, resa dal legale rappresentante dell'ente, che illustri le motivazioni della necessità e urgenza dell'opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni, e una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e i costi previsti.

Art. 4.**Piano di riparto**

1. Il piano di riparto viene definito secondo le procedure contenute nell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

2. Per la definizione del piano di riparto, la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, anche avvalendosi degli uffici regionali del genio civile, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione, esprime un parere tecnico sulle caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e sui costi previsti.

Art. 5.**Misura del contributo**

1. Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può superare la somma di lire 200 milioni (103.291,38 euro), oltre l'I.V.A., indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o del preventivo di spesa presentati.

2. Il limite minimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può essere inferiore alla somma di lire 25 milioni (12.911,42 euro), oltre l'I.V.A., indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o preventivo di spesa presentati.

3. La misura del contributo non può superare il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6.**Erogazione dei contributi**

1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario.

2. La richiesta di erogazione del contributo è presentata alla struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di lavori pubblici corredata dai prescritti certificati, entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.

3. I soggetti destinatari dei contributi che, per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare la documentazione di cui al comma 2 nel termine previsto, possono richiedere, entro lo stesso termine, una proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, al dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, che provvede con proprio decreto da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di ragioneria e tributi.

4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici effettua, avvalendosi degli uffici regionali del genio civile, verifiche sulla correttezza e sulla regolarità della spesa sostenuta mediante il metodo del sorteggio su un campione pari ad almeno il cinque per cento dei soggetti finanziati.

Art. 7.**Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza**

1. I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economia, sono utilizzati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per interventi di particolare urgenza e indifferibilità o per opere relative a domande non accolte, purché ammissibili a contributo.

Art. 8.**Abrogazioni**

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 5 marzo 1985, n. 20;

b) la legge regionale 8 aprile 1986, n. 19;

c) l'art. 7 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

Art. 9.**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo n. 71020 (contributi ai comuni e istituzioni pubbliche e private per l'adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Le disposizioni previste dall'art. 3 e quelle previste dall'art. 6 si applicano anche al piano finanziato con il bilancio di cui all'esercizio corrente.

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 3 è fissato entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 dicembre 1999

GALAN

00R0103

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 60

Modifica dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 112 del 28 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Differimento dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 15.

1. Nell'art. 1, comma 1, lettera a), le parole «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2000».

2. Nell'art. 1, comma 1, lettera b), le parole: «1° novembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2000».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 dicembre 1999

GALAN

00R0104

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 61

Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie dismesse.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 112 del 28 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di consentire l'utilizzazione, per interventi di pubblico interesse, di aree del territorio regionale già sedi di linee ferroviarie oggi dismesse ovvero di immobili di pertinenza ferroviaria non più utilizzati, la giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 con gli enti locali, enti gestori di aree protette interessate e con i soggetti proprietari.

2. Negli accordi di programma di cui al comma 1 vengono definiti la quota di cofinanziamento a carico regionale, entro il limite dell'ottanta per cento della spesa prevista, i tempi e le modalità di intervento, nonché le competenze e gli oneri a carico di ciascun ente.

3. I criteri per l'ammissione a cofinanziamento regionale degli interventi di cui ai precedenti commi, sono determinati con provvedimento della giunta regionale, attribuendo priorità, in fase di prima attuazione, all'acquisto di immobili e di sedi ferroviarie dismesse che consentano la realizzazione di percorsi ciclabili di valenza regionale.

4. L'acquisto, anche per stralci successivi, delle sedi della linea ferroviaria dismessa Treviso Ostiglia, da parte degli enti di cui al comma 1, è vincolata alla realizzazione di un percorso ciclabile a valenza interprovinciale o regionale.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, quantificabili in lire 3 miliardi, si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 14 del capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento», per l'anno 1999.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 viene istituito il capitolo n. 45300 denominato «Contributi per l'acquisizione di sedimi ferroviari dismessi», con lo stanziamento di lire 3 miliardi in termini di competenza.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 2000, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 dicembre 1999

GALAN

00R0105

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 62.

Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 31 dicembre 1999)*

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delega alle province

1. Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con la presente legge la Regione delega alle province l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico, con le modalità e i criteri indicati agli articoli seguenti.

2. La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 2.

Criteri per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica

1. Possono essere individuati ad economia prevalentemente turistica solo i comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, come definiti al comma 2, con almeno mille e cinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere.

2. Ai fini della presente legge i comuni sono classificati:

a) montani, se il territorio ricade in tutto o in parte in una comunità montana;

b) litoranei e lacuali, se il territorio si estende in tutto o in parte sul litorale adriatico o su un lago;

c) termali, se nel territorio sono state rilasciate concessioni termali e sono operativi stabilimenti termali.

3. Ai fini dell'individuazione i comuni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda alla provincia competente per territorio, allegando idonea documentazione completa di dati statistici; anche stagionali, relativi agli indicatori seguenti:

a) rapporto tra popolazione residente e numero di presenze in esercizi alberghieri ed extra alberghieri;

b) rapporto tra imprese turistiche e occupati nelle stesse e il totale delle imprese e totale degli occupati nel comunale;

c) presenza di stabilimenti termali o strutture congressuali;

d) rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente;

e) ogni altro elemento o testimonianza storica significativa utile ad esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del comune.

4. Alla domanda di cui al comma 3 sono inoltre allegati:

a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;

b) il parere della azienda di promozione turistica competente per territorio.

5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, la provincia, su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui territorio è situato totalmente in zona montana con altitudine superiore a seicento metri sul livello del mare.

Art. 3.

Criteri per l'individuazione delle città d'arte

1. Possono essere individuati come città d'arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, solo i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana con almeno duecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1 i comuni presentano domanda alla provincia competente per territorio fornendo idonea documentazione relativa ai seguenti indicatori:

a) presenza di centri storici classificati dagli strumenti urbanistici come zona A e/o zona di interesse storico-artistico;

b) provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali o regionali;

c) operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevanti flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione è richiesta specifica professionalità di guide turistiche specializzate e riconosciute dalla normativa vigente;

d) adeguato numero di immobili o aree soggetti a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e legge 29 giugno 1939, n. 1497;

e) menzione del comune o della località in guide turistiche a diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse storico-culturale;

f) ogni altro elemento utile a dimostrare la qualifica di città d'arte e la sua rilevanza nell'economia del comune.

3. Alla domanda di cui al comma 2 sono inoltre allegati:

a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;

b) il parere della azienda di promozione turistica competente per territorio.

Art. 4.

Compiti della provincia

1. La provincia adotta propri criteri di applicazione nel territorio degli indicatori di cui all'art. 2, comma 3 e art. 3, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato ai comuni e può essere oggetto di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. I provvedimenti di individuazione devono essere comunicati entro trenta giorni dall'emanazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.

Art. 5.

Deroghe e sanzioni

1. Le deroghe alla chiusura non possono applicarsi al di fuori del centro storico o comunque della zona di interesse artistico o ad economia prevalentemente turistica espressamente indicata nel provvedimento di individuazione.

2. Nel comune di Venezia non sono applicabili deroghe per la zona della terraferma.

3. In caso di violazione all'obbligo di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione o la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 6.

Norme finali e transitorie

1. In via di prima applicazione, i comuni che intendano ottenere la qualifica di cui agli articoli 2 e 3 devono presentare domanda munita della necessaria documentazione alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento dei criteri di cui all'art. 4. Entro i successivi sessanta giorni la provincia provvede alla conseguente individuazione.

2. In caso di inerzia della provincia, la giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia la giunta regionale provvede ad adempiere alle disposizioni della presente legge entro i successivi trenta giorni.

3. L'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ha efficacia fino all'individuazione da parte delle province dei comuni interessati e comunque non oltre duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo n. 4100 del bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 28 dicembre 1999

GALAN

00R0106

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35.

Partecipazione finanziaria regionale a fondi di solidarietà costituiti per interventi contro *Erwinia amylovora*.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 145 del 13 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna si propone di incentivare le misure di prevenzione nei confronti del batterio fitopatogeno *Erwinia amylovora* e di aiutare finanziariamente, nell'ambito di un programma di controllo della malattia attuato a livello nazionale e regionale, le aziende frutticole che hanno subito danni da tale batterio.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata ad utilizzare proprie risorse per la partecipazione a fondi di solidarietà costituiti, uno per provincia, su iniziativa delle organizzazioni professionali ovvero delle organizzazioni dei produttori.

Art. 2.

Fondi di solidarietà

1. I Fondi di solidarietà sono finalizzati alla erogazione di contributi alle aziende aderenti che, pur avendo attuato i prescritti interventi di prevenzione nei confronti di *Erwinia amylovora*, hanno subito danni agli impianti di pero derivanti da tale batterio. Tali contributi possono essere erogati anche da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per gli impianti di melo interessati da attacchi di *Erwinia amylovora*.

2. Il contributo è determinato per ettaro di superficie effettivamente interessata alla malattia. Esso può essere finanziato con fondi di provenienza regionale fino ad massimo di L. 400.000 (Euro 206,58) per ettaro.

3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo di solidarietà sono amministrate da Enti gestori.

4. Possono essere enti gestori i consorzi fitosanitari provinciali istituiti ai sensi della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, i consorzi di produttori agricoli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ovvero organismi appositamente costituiti con la finalità di sostenere le aziende agricole colpite da fitopatie.

5. L'ente gestore adotta un regolamento di gestione, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel quale sono definite in particolare:

- a) le modalità di partecipazione al Fondo delle aziende agricole;
- b) le modalità di erogazione dei contributi;
- c) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta attuazione degli interventi di prevenzione prescritti;
- d) la revoca del contributo nel caso in cui i controlli di cui alla lettera c) risultassero negativi.

Art. 3.

Condizioni e modalità della partecipazione finanziaria regionale

1. La Regione può partecipare finanziariamente ai Fondi qualora:

- a) aderiscano ad essi aziende agricole che complessivamente rappresentino almeno un terzo della superficie provinciale investita a pero;
- b) il regolamento di gestione preveda che l'adesione delle aziende agricole al Fondo è vincolante per tre annate agrarie e comporta, oltre al versamento della quota annuale di adesione, l'impegno ad attuare tutte le prescrizioni fitosanitarie imposte dalla competente struttura regionale;
- c) la struttura regionale competente in materia fitosanitaria abbia espresso parere favorevole al regolamento di gestione ovvero siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento di esso.

2. La giunta regionale stabilisce il riparto delle risorse disponibili tra i Fondi ai quali partecipa sulla base dei seguenti parametri:

- a) numero di ettari colpiti da *Erwinia amylovora* e sui quali sono stati correttamente effettuati gli interventi di prevenzione;
- b) rapporto tra il numero di ettari con impianti di pero e melo iscritti al Fondo rispetto alla superficie complessiva provinciale investita a pero.

3. La giunta regionale stabilisce altresì le modalità, da parte degli Enti gestori, di rendicontazione annuale dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 5.

Esame comunitario

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 dicembre 1999

ERRANI

00R0005

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 36.

Sperimentazione di un sistema premiante delle aziende sanitarie regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 13 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro del federalismo fiscale e dell'adesione al patto di stabilità e crescita, al fine di perseguire l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale nei termini e condizioni di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attiva la sperimentazione di un sistema premiante a favore di quelle Aziende sanitarie regionali che maggiormente si distinguono nel raggiungimento degli obiettivi ad esse assegnati.

2. A tal fine la Giunta regionale concede finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti volti a qualificare le prestazioni, anche in riferimento alle modalità di accesso dei cittadini ai servizi, rimodulando la struttura dell'offerta per le finalità di equità e di efficacia previste dal Piano sanitario regionale 1999-2001, o a sviluppare l'adozione di strumenti che migliorino il controllo gestionale e il governo economico aziendale.

Art. 2.

Criteri e modalità

1. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di valutazione e le modalità di concessione dei finanziamenti per il biennio 1999-2000 con particolare riferimento a:

a) livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Azienda dalla Regione e dalla Conferenza sanitaria territoriale;

b) grado di integrazione tra le aziende sanitarie con riferimento sia all'organizzazione dei servizi sanitari sia all'acquisizione e gestione delle risorse;

c) risultati di bilancio conseguiti negli ultimi tre esercizi;

d) grado di ottimizzazione operativa conseguita nei diversi livelli di assistenza e nella appropriatezza degli interventi attuati.

Art. 3.

Finanziamenti

1. L'ammontare dei finanziamenti da erogare negli esercizi 1999 e 2000, riferito ai risultati conseguiti rispettivamente al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999, è pari a L. 10.000.000.000 per ciascun esercizio.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a complessive L. 20.000.000.000 nel biennio 1999-2000, di cui L. 10.000.000.000 a carico dell'esercizio 1999, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d'investimento di sviluppo», alla voce n. 19, dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 dicembre 1999

ERRANI

00R0006

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 37.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 31 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna» e successive modifiche, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2000, a norma dell'art. 49, comma 3 dello statuto, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 1999, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 2.

1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 2000.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 1999

ERRANI

00R0007

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38.

Norme per la valorizzazione del servizio civile.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Emilia-Romagna n. 152 del 31 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 52 della Costituzione, in attuazione delle finalità previste dall'art. 2 dello statuto ed in conformità a quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 2.

Principi e finalità

1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalità:

a) sostenere e valorizzare il servizio civile quale occasione di crescita personale dei singoli ed importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare le esigenze sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educative;

b) sostenere, d'intesa con la struttura statale competente in materia di servizio civile ed in accordo con gli organismi rappresentativi degli enti di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento e formazione;

c) promuovere lo sviluppo di progetti di servizio civile femminile volontario;

d) promuovere progetti di servizio civile volontario per ragazzi indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi di leva, anche con modalità diverse dal servizio civile obbligatorio;

e) promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà.

Art. 3.

Ambiti di impiego del servizio civile

1. L'impiego degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario avviene negli ambiti di attività di cui alla lettera b), comma 2, art. 8, della legge n. 230 del 1998, ed in particolare:

a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;

b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva;

c) protezione civile;

d) cooperazione allo sviluppo;

e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale;

f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale.

2. La Regione, in accordo con gli organismi rappresentativi degli enti convenzionati ed in collaborazione con le strutture statali competenti in materia di servizio civile e di protezione civile, promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto di servizio civile.

3. La Regione incentiva progetti di servizio civile, presentati dagli enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, che prevedano l'impiego di giovani in servizio civile, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile. La giunta regionale definisce le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione di contributi ed altre forme di sostegno.

4. La Regione, d'intesa con la struttura statale competente in materia di servizio civile, promuove:

a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie, nei modi e con le forme previste dalla legge n. 230 del 1998;

b) la ricerca e sperimentazione di forme di difesa civile non armata e non violenta.

Art. 4.

Banca dati dei progetti di servizio civile

1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli enti convenzionati, nella quale confluiscono i progetti di impiego degli obiettori di coscienza, nonché quelli delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario del territorio regionale.

2. La banca dati regionale evidenzierà in particolare gli elementi qualificanti dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di utilità sociale, il programma formativo per gli obiettori e le ragazze e i ragazzi volontari, il ruolo degli stessi, il ruolo dei responsabili di servizio civile ed i processi messi in atto dagli enti per la verifica dei risultati.

3. La banca dati fornisce gli elementi per:

a) il previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui alla lettera a), comma 2, art. 8, della legge n. 230 del 1998;

b) l'attivazione ed implementazione del sistema informativo di cui all'art. 10 della presente legge;

c) il monitoraggio sui risultati del servizio civile.

4. Gli enti di servizio civile, anche attraverso gli organismi di cui al successivo art. 7, sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione ed aggiornamento della banca dati.

Art. 5.

Verifica dei progetti di servizio civile

1. Gli obiettori e le ragazze e i ragazzi in servizio civile volontario non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie dell'organismo presso cui prestano servizio civile.

2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista alla lettera a), comma 3, dell'art. 4, della presente legge.

Art. 6.

Linee di sviluppo regionali del servizio civile

1. La giunta regionale, sentite le proposte presentate dalla consulta regionale di cui al successivo art. 12 e sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente le linee di sviluppo regionali del servizio civile che definiscono:

- a) le priorità di intervento negli ambiti di cui all'art. 3;
- b) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto previsto all'art. 10;
- c) i programmi formativi per gli obiettori e le ragazze e i ragazzi in servizio civile volontario e di aggiornamento dei responsabili dei progetti di servizio civile.

2. L'attuazione delle linee di sviluppo regionali del servizio civile avviene in collaborazione con i coordinamenti provinciali di cui all'art. 7.

Art. 7.

Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile

1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, le province, in raccordo con gli enti convenzionati, promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e consultazione degli enti di servizio civile.

Art. 8.

Formazione e aggiornamento dei responsabili di servizio civile

1. La Regione sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente in materia di servizio civile e sentita la consulta di cui all'art. 12, la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio civile sulla base di programmi definiti nell'ambito delle linee di sviluppo di cui al precedente art. 6.

2. Per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio civile la Regione programma appositi corsi, nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni. Al termine dei corsi ai partecipanti viene rilasciata, previa apposita valutazione, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

Art. 9.

Formazione degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario

1. Al fine di valorizzare l'esperienza del servizio civile e nel rispetto della normativa nazionale, la Regione promuove, in raccordo con le province, iniziative di formazione generale e addestramento specifico degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario. A tali iniziative provvedono gli enti di servizio civile direttamente o tramite le loro forme associative.

2. La giunta regionale definisce, d'intesa con la struttura statale competente in materia di servizio civile e sentita la consulta di cui all'art. 12, le modalità per il rilascio della dichiarazione di competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in analogia con la disciplina in materia di attestazioni intermedie per le attività correnti di formazione ed istruzione.

3. La giunta regionale individua, mediante accordi e convenzioni, gli ambiti di spendibilità della dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente credito formativo.

Art. 10.

Comunicazione e informazione

1. La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli enti e dei progetti di servizio civile in cui i giovani e le ragazze possono operare, nonché alla diffusione della cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e della partecipazione solidale e responsabile.

2. Le azioni di cui al comma precedente si realizzano attraverso la creazione di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando i sistemi informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza già esistenti.

3. Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla base dei seguenti indirizzi generali:

- a) favorire l'azione informativa dei comuni verso i giovani, al fine di garantire pari dignità al servizio civile ed a quello militare;
- b) valorizzare e sostenere le forme associative degli enti di servizio civile che, in collaborazione con comuni e province, forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai giovani di leva, alle ragazze ed ai ragazzi volontari, alle famiglie ed agli enti convenzionati;
- c) realizzare campagne informative nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i giovani.

Art. 11.

Conferenza regionale sul servizio civile

1. La Regione indice con cadenza biennale la conferenza regionale sul servizio civile quale strumento di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile.

2. Alla conferenza partecipano gli enti di servizio civile, gli enti locali, le organizzazioni sindacali, gli obiettori di coscienza, le ragazze ed i ragazzi in servizio civile volontario.

Art. 12.

Consulta regionale per il servizio civile

1. È istituita la consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.

2. Alla consulta compete:

- a) formulare proposte in ordine alle linee di sviluppo di cui al precedente art. 6;
- b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio civile, in ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche previste al comma 2 del precedente art. 5.

3. La consulta è composta da rappresentanti della Regione, degli enti di servizio civile, degli enti locali, delle associazioni degli obiettori, del Forum regionale del terzo settore, dell'associazionismo giovanile e delle organizzazioni sindacali.

4. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di composizione e funzionamento della consulta.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 1999

ERRANI

00R0008

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39.

Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale,
della Regione Emilia-Romagna n. 152 del 31 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione persegue lo sviluppo qualificato dei sistemi e delle imprese agroalimentari. A tal fine incentiva la loro riorganizzazione, il miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché di quelle strettamente connesse.

2. L'insieme degli interventi previsti dalla presente legge è volto:

a) ad incrementare la competitività e la qualità del comparto agroalimentare regionale, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e delle disposizioni comunitarie;

b) ad assicurare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici delle iniziative;

c) a consolidare l'occupazione nelle imprese del settore agroalimentare e nei servizi connessi.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede aiuti alle imprese ai sensi degli articoli da 3 a 8.

Art. 2.

Programma degli interventi

1. Per l'attuazione del comma 3 dell'art. 1, il consiglio regionale approva un programma di interventi. Il programma individua gli obiettivi e le priorità di intervento, la durata ed il fabbisogno finanziario, nel rispetto dei limiti settoriali definiti dal piano regionale di sviluppo rurale, adottato in applicazione del regolamento CE/1257/99 e, in ogni caso, in conformità con la normativa comunitaria vigente.

TITOLO II
AIUTI ALLE IMPRESE

Art. 3.

Aiuti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari

1. La Regione concede aiuti finanziari in conto capitale o in conto interessi, anche attualizzati, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) ristrutturazione di impianti esistenti, compreso il miglioramento tecnologico e dei processi produttivi;

b) ampliamento di impianti esistenti nel rispetto della normativa comunitaria per i diversi settori produttivi;

c) realizzazione di nuovi impianti;

d) acquisto di impianti esistenti, ivi comprese le attrezzature, esclusivamente a condizione che il beneficiario dell'aiuto attui investimenti volti alla riconversione o al miglioramento delle attività, al potenziamento strutturale, all'innovazione tecnologica nonché a fini di delocalizzazione;

e) ricapitalizzazione di imprese cooperative in connessione all'apporto di capitale dei soci, esclusivamente a copertura di investimenti.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e regimi di aiuto

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 3 i seguenti soggetti:

a) le cooperative agricole e i loro consorzi;

b) le associazioni di produttori agricoli costituite in forma di società di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute dallo Stato o dalla Regione ai sensi della normativa nazionale o comunitaria;

c) le piccole e medie imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi;

d) le cooperative e le società di servizi costituite in prevalenza da produttori agricoli o da loro cooperative che svolgano prevalentemente attività di supporto alla filiera agroalimentare;

e) le società di capitali operanti nel settore agroalimentare controllate stabilmente almeno al 51% da parte di uno o più soggetti indicati alle lettere a), b) e d);

f) le aziende agricole che effettuano la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. Ai regimi di aiuto a favore dei soggetti di cui al comma 1 si applica la normativa comunitaria in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. L'intensità dell'aiuto non può superare il 40% della spesa ammessa a contributo.

Art. 5.

Priorità

1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 è data priorità alle iniziative che assicurino il più elevato livello di trasferimento ai produttori agricoli del vantaggio economico derivante dall'attuazione delle iniziative secondo i criteri previsti dal programma di cui all'art. 2.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 è accordata preferenza agli interventi che:

a) riguardino prodotti di qualità riconosciuta ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali;

b) prevedano l'adozione di metodi di produzione biologici e di processi produttivi finalizzati alla sicurezza degli alimenti, al rispetto dell'ambiente e della salute dei consumatori;

c) concorrano al consolidamento dei sistemi produttivi locali e alla promozione economica e sociale delle zone svantaggiate;

d) favoriscano o concorrano a favorire l'ingresso dei giovani nel sistema imprenditoriale;

e) contribuiscano a mantenere od incrementare l'occupazione nel settore;

f) dimostrino una elevata capacità di penetrazione di mercato e di soddisfacimento delle esigenze dei consumatori.

Art. 6.

Ammissione agli aiuti e procedure

1. La giunta regionale, in attuazione del programma di cui all'art. 2, stabilisce i requisiti di ammissibilità, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per gli aiuti di cui all'art. 3; con il medesimo atto sono indicate specifiche priorità per l'ammissione agli aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione delle domande e le misure percentuali dei contributi, nonché le procedure di concessione nell'ambito di quelle previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Ai contributi di cui agli articoli 3, 7 e 8 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale n. 15 del 1997 e nel comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

Art. 7.

Interventi nell'ambito della programmazione negoziata

1. Gli interventi previsti dall'art. 3 possono essere realizzati anche nell'ambito dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30. A tal fine il programma speciale d'area, il relativo accordo di programma e gli atti attuativi regionali prevedono le modalità, le priorità, i criteri e i tempi per la concessione degli aiuti, anche in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1 dell'art. 6.

2. Gli interventi previsti dall'art. 3 possono essere realizzati anche nell'ambito dei progetti di sviluppo delle attività produttive di cui all'art. 64 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3. A tal fine il progetto di sviluppo delle attività produttive e la relativa convenzione di realizzazione prevedono le modalità, le priorità, i criteri e i tempi per la concessione degli aiuti, anche in deroga a quanto stabilito ai sensi del comma 1 dell'art. 6.

3. Gli interventi previsti dall'art. 3 possono concorrere, inoltre, alla realizzazione degli interventi regolati dalle lettere d) «Patti territoriali», e) «Contratti di programma» ed f) «Contratto d'area» del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvati dal CIPE nonché di quelli previsti dal comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. La giunta regionale dà attuazione agli interventi ivi previsti anche in deroga a quanto stabilito ai sensi del comma 1 dell'art. 6.

4. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 il programma di cui all'art. 2 quantifica, nell'ambito delle disponibilità di bilancio previste per la concessione degli aiuti di cui all'art. 3, le risorse destinate alle tipologie di intervento da realizzare nell'ambito della programmazione negoziata.

5. Gli aiuti concessi nell'ambito delle procedure di programmazione negoziata di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conformi con le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 ovvero sono coerenti rispetto alle leggi nazionali di riferimento che abbiano ricevuto esito positivo da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

Art. 8.

Promozione di interventi per la ristrutturazione di imprese agricole e agroalimentari in difficoltà

1. La Regione promuove iniziative a sostegno della riconversione, del rilancio e della ristrutturazione di imprese agricole e agroalimentari in difficoltà formulando allo Stato proposte di intervento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

2. La Regione, inoltre, può concedere aiuti alle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà in presenza di situazioni particolarmente rilevanti per i sistemi produttivi locali e sulla base di intese con gli enti locali. Tali aiuti sono concessi ad integrazione dei programmi di intervento disposti dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998 nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Procedimenti in corso

1. I procedimenti di concessione ed erogazione di contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la disciplina contenuta nell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole» e successive modifiche e integrazioni, e nelle relative disposizioni attuative.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite autorizzazioni di spesa, in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 11.

Esame comunitario

1. Agli aiuti previsti dagli articoli 3 e 7 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

2. All'attuazione dei singoli interventi di cui al comma 2 dell'art. 8 si provvede dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità dei medesimi da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 12.

Abrogazioni

1. È abrogato l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole» e successive modifiche e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 1999

ERRANI

00R0009

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40.

Promozione delle città dei bambini e delle bambine.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna n. 152 del 31 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce le bambine ed i bambini, le ragazze e i ragazzi come soggetti sociali autonomi, portatori di diritti propri e bisogni specifici di tipo fisico, psichico, relazionale, culturale, di partecipazione alla vita sociale e civile e sostiene la promozione di diritti ed opportunità finalizzate al miglioramento della loro qualità di vita, nonché alla concreta affermazione della loro centralità nella vita sociale, anche in attuazione delle leggi 28 agosto 1997, n. 285 e 27 maggio 1991, n. 176.

2. In particolare la Regione Emilia-Romagna persegue il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani:

a) promuovendo il rispetto dei loro diritti e dei loro bisogni nello sviluppo delle politiche e degli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;

b) promuovendo ed incentivando la realizzazione di progetti volti a favorire la loro autonomia, facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed esplorazione della città, la loro capacità di fruirla in modo pieno e corretto;

c) favorendo la loro partecipazione alla vita civile, ed in particolare alla definizione dei progetti, degli interventi e delle politiche di cui alle lettere a) e b).

3. La Regione, per perseguire le finalità della presente legge, promuove la collaborazione con gli enti locali, con i provveditorati agli studi, con le associazioni di volontariato, con le cooperative sociali, con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. A tal fine può stipulare apposite intese.

4. La Regione promuove altresì progetti interregionali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.

5. La Regione mantiene il raccordo con organismi e programmi nazionali ed internazionali per la creazione di una rete di «città amiche dell'infanzia».

Art. 2.

Azioni della Regione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi previsti dalle leggi di settore che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e delle bambine, delle e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani.

2. La Regione realizza inoltre le azioni seguenti:

a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;

b) promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;

c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;

d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;

e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;

f) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale degli enti locali e degli addetti ai servizi di pubblica utilità per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;

h) fornisce, su richiesta, assistenza tecnica agli enti locali ed ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1;

i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;

l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché sugli interventi previsti dalla presente legge.

3. Per realizzare le azioni di cui al comma 2 la Regione può stipulare apposite convenzioni.

Art. 3.

Indirizzi per gli strumenti urbanistici

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi ai Comuni per la redazione e la variazione degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e dei piani comunali di regolazione degli orari.

Art. 4.

Progetti «Città amiche dei bambini e delle bambine»

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge i comuni si dotano di progetti di intervento «Città amiche delle bambine e dei bambini», orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.

2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.

3. Per promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ed in particolare degli interventi indicati ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 2, la Regione concede contributi ai comuni sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla giunta regionale. Tali contributi non potranno superare il 50% della spesa considerata ammissibile.

4. La giunta regionale individua annualmente almeno un progetto pilota, tra quelli presentati dai comuni, che si caratterizza per la particolare innovatività e trasversalità, al fine di sostenerne la realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilità.

Art. 5.

Coordinamento e monitoraggio delle azioni

1. La giunta regionale assicura, definendone le concrete modalità e strumenti, il coordinamento delle azioni previste dall'art. 2.

2. La giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge e relaziona annualmente al consiglio regionale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/1997, nonché mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte «spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 1999

ERRANI

00R0010

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1999, n. 60.

Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 29 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. È istituita l'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

2. L'ARTEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale e di proprio personale nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Competenze

1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione toscana ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che «stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 729/70 (CEE) per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia» e del decreto legislativo n. 165/1999 relativamente alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola dell'Unione europea (UE) e degli interventi sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA sezione garanzia.

2. All'Agenzia possono inoltre essere affidate dalla Regione Toscana, dalle province e dalle comunità montane le competenze relative all'erogazione di ulteriori aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni nazionali e regionali.

Art. 3.

Funzioni dell'Agenzia

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 comma 1, l'Agenzia provvede:

- a) all'autorizzazione dei pagamenti ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 5 comma 3;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) al raccordo operativo con l'AGEA;
- e) al raccordo con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia relativamente alle anticipazioni di cassa;
- f) alla definizione di periodiche relazioni alla giunta regionale, all'AGEA e all'UE sull'andamento della gestione;

2. L'autorizzazione dei pagamenti è finalizzata a determinare l'importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attività istruttoria.

3. L'esecuzione dei pagamenti è finalizzata da inviare alla banca tesoriera l'ordine di pagamento degli importi autorizzati al richiedente beneficiario con le relative istruzioni.

4. La contabilizzazione dei pagamenti è finalizzata alla registrazione dei pagamenti effettuati nei conti dell'Agenzia e alla preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili e annuali destinate alla Commissione CE. Copia dei predetti atti è inviata alla giunta regionale.

5. Il raccordo operativo con l'AGEA consiste nel fornire all'AGEA stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla UE previste dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, e dal (CE) 1663/95 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il raccordo con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica consiste nell'inoltro delle richieste di anticipazioni di spesa, nonché delle relative rendicontazioni periodiche e annuali.

7. L'Agenzia, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla giunta regionale una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La giunta regionale relaziona annualmente al consiglio regionale.

Art. 4.

Controlli

1. L'Agenzia mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Le suddette procedure sono eseguite con metodi di controllo amministrativo e a campione nel rispetto delle normative comunitarie.

2. Il controllo amministrativo, che include anche controlli incrociati, prevede la verifica di tutti gli elementi che giustificano i pagamenti ai soggetti richiedenti. Esso si svolge anche attraverso un confronto con i dati del sistema informativo regionale avvalendosi dei servizi forniti dall'AGEA e dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449».

3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

4. I controlli a campione riguardano tutte le domande per le quali sono state evidenziate anomalie rilevanti nel corso del controllo di cui al comma 2, nonché un campione dei beneficiari per ciascuna tipologia di aiuto di entità da determinare, sulla base delle indicazioni dell'AGEA e della Commissione dell'UE.

5. L'Agenzia verifica periodicamente le procedure adottate dai servizi interni e dai soggetti di cui all'art. 5, comma 3, per il pagamento degli aiuti.

6. L'Agenzia verifica periodicamente le procedure adottate dai soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, per lo svolgimento delle attività loro affidate o attribuite.

7. L'Agenzia, in caso di accertamento di irregolarità, applica quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia; qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa comunitaria. L'Agenzia applica altresì tutte le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 5.

Affidamento di servizi e delega di funzioni

1. L'Agenzia può affidare, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, ai centri autorizzati di assistenza procedimentale (CAAP) autorizzati dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11, lo svolgimento di determinate fasi procedurali relative alla presentazione delle domande, verifica e asseveramenti della correttezza tecnica e formale degli atti e della documentazione presentata dall'interessato. A tal fine l'Agenzia stipula apposite convenzioni e mette a disposizione le informazioni utili a verificare l'ammissibilità delle domande al regime di aiuto.

2. L'Agenzia stipula convenzioni con le associazioni dei produttori riconosciute e operanti nella Regione Toscana per lo svolgimento delle attività attribuite alle associazioni stesse dalla normativa comunitaria, a tal fine mettendo a disposizione le informazioni necessarie.

3. La funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'art. 3 ed i relativi controlli di cui all'art. 4, per le tipologie di spesa relative al Programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano contributi per investimenti, può essere delegata, con regolamento del consiglio regionale, alle province o comunità montane titolari di funzioni in materia, che la esercitano nel rispetto delle condizioni previste dal punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) 1663/95. Per lo svolgimento delle funzioni suddette gli uffici delle province e delle comunità montane sono collegati al sistema informativo regionale ed al SIAN di cui al decreto legislativo n. 173/1998.

Art. 6.

Criteri di funzionamento

1. La giunta regionale, sentite le province e le comunità montane titolari di funzioni, propone al consiglio regionale, per l'approvazione, nel rispetto delle previsioni del regolamento (CE) 1663/95, le modalità ed i criteri per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 nonché le condizioni per l'affidamento di servizi e la delega di funzioni di cui all'art. 5.

Art. 7.

Competenze della Regione

1. Consiglio regionale:

a) approva i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività dell'Agenzia e le condizioni per l'affidamento dei servizi e la delega di funzioni ai soggetti di cui all'art. 5 (art. 6);

b) nomina il collegio dei revisori (art. 10).

2. La giunta regionale:

a) relaziona annualmente al consiglio regionale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione dell'Agenzia, (art. 3 comma 7);

b) propone al consiglio le modalità e i criteri per l'esercizio delle attività dell'Agenzia e le condizioni per l'affidamento dei servizi e la delega di funzioni ai soggetti di cui all'art. 5 (art. 6);

c) nomina il direttore e provvede alla sua eventuale rimozione dall'incarico (art. 9, commi 1 e 4);

d) stabilisce i contenuti del contratto di lavoro del direttore con l'Agenzia, (art. 9, comma 2);

e) approva la dotazione organica dell'Agenzia e il regolamento del personale, (art. 13, commi 1 e 3);

f) formula gli indirizzi al direttore circa la stipula dei contratti di lavoro subordinato o di consulenza professionale, (art. 13, comma 5);

g) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia, (art. 15, commi 4 e 5);

h) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia, (art. 15, comma 3);

j) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, (art. 17, comma 1).

Art. 8.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori.

Art. 9.

Il direttore

1. Il direttore, è nominato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale, sentite le province e le comunità montane, previa procedura di avviso pubblico, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, con specifica e docu-

mentata competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni, per almeno cinque anni.

2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni e rinnovabile, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale il trattamento economico è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ente.

3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il contratto è risolto anticipatamente con deliberazione della Giunta regionale; che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi:

a) sopravvenuta causa di incompatibilità;

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.

Art. 10.

Attribuzioni del direttore

1. Il direttore:

a) rappresenta legalmente l'Agenzia e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;

b) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, la dotazione organica ed il regolamento del personale;

c) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie, e propone ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione dei compiti di cui all'art. 3.

e) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 6, specifici manuali procedurali in applicazione della normativa comunitaria;

f) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia.

Art. 11

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal consiglio regionale, che ne individua anche il presidente, previa designazione di due membri da parte, rispettivamente, dell'Unione province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEN).

2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.

3. Il collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico del FEOGA sezione garanzia.

4. Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi dal direttore, entro cinque giorni dall'adozione, al collegio dei revisori che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d'ufficio tutta la documentazione.

5. Le osservazioni del collegio dei revisori sono immediatamente comunicate al direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l'atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.

6. Il collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti comunitari a carico del FEOGA sezione garanzia, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al direttore.

7. Il collegio dei revisori relaziona alla giunta regionale sulla conformità del bilancio di esercizio alle norme di legge.

8. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.

9. Al presidente del collegio dei revisori spetta una indennità annua pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore.

10. Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennità annua pari al dieci per cento del compenso spettante al direttore.

11. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 12 *Comitato tecnico*

1. È istituito presso l'Agenzia il comitato tecnico.

2. Il comitato è composto da un rappresentante per ogni provincia e comunità montana titolare di funzioni e da un rappresentante della Regione. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

3. Il direttore, entro trenta giorni dalla propria nomina, richiede le designazioni alle amministrazioni interessate e provvede alla costituzione del comitato in presenza di almeno la metà delle designazioni.

4. Il direttore trasmette al comitato, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento delle attività.

5. Il comitato valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore il miglior raggiungimento degli obiettivi.

6. Il comitato esprime parere obbligatorio sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Copia del parere è trasmessa alla giunta regionale unitamente agli atti relativi.

7. La presidenza del comitato è assegnata ogni sei mesi, a rotazione, ad un rappresentante della provincia e della comunità montana.

8. Le organizzazioni professionali di categoria a livello regionale e le centrali del movimento cooperativo a livello regionale partecipano, con un rappresentante ciascuna, alle sedute del comitato senza diritto di voto.

9. I membri del comitato non percepiscono alcuna indennità.

10. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 13 *Personale dell'Agenzia*

1. Al personale dell'ARTEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto enti locali-regioni. La dotazione organica è adottata dal direttore nei limiti delle disponibilità di bilancio ed è soggetta all'approvazione della giunta regionale.

2. In sede di prima attuazione il personale è costituito dal personale trasferito o comandato dalla Regione e dal personale statale trasferito ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 165/1999 comandato da altre amministrazioni statali o locali.

3. Il regolamento del personale adottato dal direttore, ai sensi del precedente art. 10, è approvato dalla giunta regionale e garantisce all'attività dell'organismo pagatore la massima efficacia e trasparenza uniformandosi ai criteri generali stabiliti dal regolamento (CE) 1663/95, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti fra le diverse strutture organizzative dell'Agenzia nel rispetto delle indicazioni del punto 6 dell'allegato al regolamento.

4. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia, il direttore è autorizzato a stipulare contratti di lavoro subordinato nonché di consulenza professionale nel rispetto delle modalità definite dagli indirizzi regionali e delle disponibilità degli stanziamenti del bilancio annuale.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva la prima dotazione organica, il regolamento del personale e gli indirizzi di cui al comma 4.

Art. 14 *Struttura dell'Agenzia*

1. L'organizzazione interna assicura l'espletamento delle funzioni attribuite attraverso strutture distinte:

a) struttura tecnica che verifica gli elementi giustificativi della concessione e del pagamento di premi, indennità e contributi ai soggetti beneficiari; la verifica di questi elementi è garantita con opera-

zioni di controlli e di ispezione del sistema sia interno che esterno; tale struttura effettua altresì l'autorizzazione ai pagamenti per le procedure non delegate ai sensi dell'art. 5 comma 3;

b) struttura amministrativa che assicura, attraverso unità organizzative distinte, la esecuzione dei pagamenti, la contabilizzazione dei pagamenti, nonché la definizione dei rapporti periodici per lo Stato, la UE e la Regione;

c) struttura di controllo interno che verifica che le procedure adottate siano adeguate al fine di garantire la conformità delle stesse con la normativa comunitaria. È struttura indipendente e riferisce direttamente al direttore.

Art. 15. *Bilancio, contabilità e certificazione*

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il direttore dell'Agenzia adotta:

a) il bilancio preventivo economico entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;

b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Tali atti sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale che li approva, entro i successivi trenta giorni.

4. Il bilancio preventivo economico è adottato in conformità allo schema approvato dalla giunta regionale e traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari, le indicazioni del programma annuale.

5. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili; la struttura del bilancio di esercizio si conforma allo schema deliberato dalla giunta regionale che comprende allegati illustrativi della gestione finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.

6. L'Agenzia provvede all'acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.

7. I conti annuali riferiti alla attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA garanzia sono certificati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 165/1999.

Art. 16. *Gestione delle risorse finanziarie*

Le entrate dell'Agenzia sono determinate:

a) dalle somme di provenienza dall'U.E. per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfettari da parte del FEOGA;

b) dalle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto legislativo n. 165/1999;

c) dagli stanziamenti determinati dal bilancio regionale;

d) dalle risorse assegnate dalle province e dalle comunità montane in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'art. 2, comma 2.

2. Non costituiscono entrate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari. Le somme per la gestione degli aiuti comunitari sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti comunitari» da tenersi presso la propria Tesoreria. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.

3. L'Agenzia individua, mediante licitazione privata, alla quale possono partecipare banche o raggruppamenti di banche appositamente costituiti ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di servizi» e 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62 (CEE) e 88/295 (CEE)»; un istituto bancario per l'attività di tesoreria relativa dei premi e contributi.

4. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario, individuato ai sensi del comma 3, la convenzione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unito delle leggi in materia bancaria e creditizia».

Art. 17.

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia è approvato dalla giunta regionale e definisce:

- a) i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia;
- b) i criteri e le modalità per la gestione del contenzioso, affidato di norma all'Avvocatura regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1996, n. 83, e la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e assimilate ai sensi della legge regionale 14 novembre 1996, n. 85.

2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione di fondi nazionali o regionali e si conforma alla normativa comunitaria prevista per gli organismi pagatori.

Art. 18.

Norma transitoria

1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione individua L'ARTEA, tenuto conto di quanto disposto al punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 165/1999.

Art. 19.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 è aggiunta la seguente:

d) funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune dell'Unione europea, nonché degli interventi sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEOGA sez. garanzia.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1999 con la seguente variazione di bilancio disposta, per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio di previsione 1999:

spesa in diminuzione: cap. 50060 «Fondo globale per spese di investimento» L. 3.000.000.000;

spesa di nuova istituzione: cap. 02280 «Spese per la costituzione dell'ARTEA» L. 3.000.000.000.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 19 novembre 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 ottobre 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 novembre 1999.

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1999, n. 61.

Proroga dei contratti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 502 come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 29 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. In attuazione dell'art. 3-bis del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 502 come modificato da ultimo del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419» è disposta la proroga dei contratti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in scadenza al 31 dicembre 1999, per un periodo di sei mesi a decorrere da tale data. Tale proroga può essere ulteriormente rinnovata per un periodo massimo di sei mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2000.

2. Alla proroga dei contratti provvede, fatta salva l'accettazione dell'interessato, con decreto il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

3. Durante il periodo di proroga disposto ai sensi dei commi 1 e 2, non opera il motivo di decadenza dalla nomina di direttore generale relativo al superamento dei limiti di età previsto dall'art. 18, comma 3, lettera b) della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 novembre 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 12 ottobre 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 novembre 1999.

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1999, n. 62.

Contributo straordinario al comune di Campi Bisenzio per la realizzazione del collegamento da via Allende al casello autostradale A1 di Calenzano dell'asse stradale Prato-Mezzana-Castello-Perfetti Ricasoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 3 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È concesso al comune di Campi Bisenzio un contributo straordinario di lire 4 miliardi per la realizzazione del collegamento da via Allende al casello autostradale A1 di Calenzano dell'asse stradale Prato-Mezzana-Castello-Perfetti Ricasoli.

2. Con successivo accordo di programma ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 da concludersi tra Regione Toscana, provincia di Firenze, provincia di Prato, comune di Prato, comune di Calenzano e comune di Campi Bisenzio, saranno stabiliti gli obblighi dei soggetti firmatari, i tempi di realizzazione dell'intervento, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio, disposta per analogo importo sugli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «spesa» del bilancio di previsione per l'anno 1999:

Spesa in diminuzione:

Cap. 50060 - Fondo globale finanziamento spese per ulteriori programmi di sviluppo L. 4.000.000.000

Spesa di nuova istituzione:

Cap. 30035 - Contributo straordinario al comune di Campi Bisenzio per la realizzazione del collegamento da via Allende al casello autostradale A1 di Calenzano dell'asse stradale Prato-Mezzana-Castello-Perfetti Ricasoli L. 4.000.000.000

2. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 novembre 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 ottobre 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 novembre 1999.

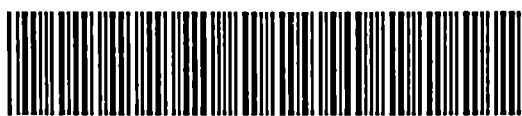
00R0050

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 1 6 0 0 0 *

L. 3.000